

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

A. M. , rappresentata e difesa dall'avvocato (prima Fulvio Mastroviti e poi)
Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale
Fiore, n. 14;

contro

Comune di, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio
eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, n. 8;
Regione Puglia non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 27.12.2011,
notificata in data 3.01.2012, con cui il comune di ha disposto
nei confronti della sig.ra M. A. l'espropriazione dell'area distinta in catasto sub
foglio, p.lleed ha altresì provveduto alla determinazione
d'urgenza della indennità provvisoria ed alla fissazione della data di immissione in
possesso dei suoli espropriati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato.

Con i motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2012 si chiede

l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento, allo stato non conosciuto, con cui il Comune di ha deciso di procedere all'espianto e successivo reimpianto di n. 45 alberi di ulivo monumentali, ivi compresi n. 36 alberi situati sul terreno individuato in catasto sub fl. p.lle già oggetto di espropriazione nei confronti della sig.ra M. A. in vista dell'esecuzione dei lavori di costruzione del cavalcavia stradale al Km. della linea ferroviaria; nonchè degli atti della presupposta attività istruttoria, ivi compreso ogni eventuale parere espresso in merito all'espianto dagli organi preposti alla tutela e valorizzazione degli alberi di ulivo monumentali;

- della lettera Racc.ta A.R. prot. n. 20248 del 10.09.2012, ricevuta in data 11.09.2012, con cui il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune di ha comunicato alla sig.ra M. A. di aver inoltrato al competente assessorato regionale apposita richiesta di autorizzazione all'espianto degli alberi monumentali, invitandola altresì ad assentire al reimpianto degli stessi "nella restante proprietà di codesta ditta catastale", con l'avviso che, in mancanza, si "provvederà alla regolarizzazione della procedura amministrativa con il reimpianto di dette piante in terreno di proprietà comunale";

- di tutti gli atti connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti.

Con secondo atto di motivi aggiunti notificato il 12.10.2012 e depositato il 26.10.2012:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento (non conosciuto) con cui il Comune ha deciso di procedere all'espianto e successivo reimpianto di n. 45 alberi di ulivo monumentali, ivi compresi n. 36 situati sul terreno individuato al catasto al fg. ... p.lle
- della lettera racc.ta A.R. prot. n. 20248 del 10.9.2012, ricevuta l'11.9.2012, con cui il dirigente dell'Ufficio Tecnico ha comunicato di aver inoltrato al competente assessorato regionale apposita richiesta di autorizzazione all'espianto di alberi monumentali;
- di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi, nell'udienza smaltimento del giorno 29 novembre 2017, per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato l'1.6.2011 e depositato il 10.6.2011, A. M. ha impugnato gli atti in epigrafe specificati relativi alla procedura espropriativa avviata dal Comune di, in variante al piano regolatore, per la realizzazione di un cavalcavia stradale al Km della linea ferroviaria

1.1. - Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 12 della l.r. 3/2005, degli artt. 11 e 12 della l.r. 20/2001 e dell'art. 42 comma 3 lett. b) del d.lgs. 267/00.

La ricorrente lamenta vizi degli atti adottati dal Comune nell'approvazione della variante urbanistica e del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del cavalcavia sul suolo di sua proprietà.

Sostiene che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 3/2005, l'effetto di variante urbanistica, anche in mancanza dell'approvazione regionale consegue solo all'approvazione consiliare del progetto preliminare o del progetto definitivo, ma non a quella del progetto esecutivo.

Aggiunge che nella procedura in esame il progetto preliminare è stato approvato con Delibera della Giunta n. 134 del 6.8.2009 e con successiva D.G. n. 255 del 23.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo/definitivo, mentre alcuna approvazione del progetto definitivo vi sarebbe stata da parte del competente consiglio comunale.

1.2. - Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001, dei principi del giusto procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa.

La ricorrente sostiene di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ma non quella relativa al procedimento per la determinazione del valore dell'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

1.3. - Censura gli atti gravati, con il terzo motivo di ricorso, per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 12 comma 3 della l.r. 3/2005, con specifico riferimento alla scelta di localizzare il cavalcavia in corrispondenza dei suoli di sua proprietà operata con motivazione ritenuta apodittica (intento di agevolare la comunità agricola) e senza adeguato riscontro delle osservazioni inviate nell'ambito dell'istruttoria procedimentale.

2. - Il 29.11.2011 si è costituito in giudizio il Comune di che ha replicato ai motivi di ricorso, siccome ritenuto infondato.

3. - Con motivi aggiunti notificati l'1.02.2012 e depositati il 10.2.2012, la ricorrente ha impugnato la determinazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 27.12.2011, con cui è stata disposta l'espropriazione dell'area distinta in catasto al fg., p.lle ed è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria e la data di immissione nel possesso.

Sostiene, in particolare, che i vizi degli atti impugnati con il ricorso principale, inficino anche gli atti successivi in quanto legati da un rapporto di stretta presupposizione, tanto che richiama integralmente i tre motivi del ricorso principale sopra enunciati.

Deduce, altresì, vizi propri del provvedimento, quali la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 21 e 22 del d.p.r. 327/2001 e l'eccesso di potere sotto vari profili.

Lamenta, in particolare, la mancanza di motivazione e degli effettivi presupposti idonei a fondare la scelta del Comune di avvalersi della procedura "accelerata" di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio di cui all'art. 22 d.p.r. 327/2001, anziché i quella di cui all'art. 20.

Nega le ragioni di urgenza attese la pendenza di un procedimento volto all'acquisizione da parte del Comune di autorizzazione regionale per l'espianto e lo spostamento di ulivi secolari.

Contesta la competenza del dirigente a giustificare le scelte dell'ente locale circa la localizzazione del cavalcavia.

4. - Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12.10.2012 e depositato il 26.10.2012, ha impugnato il provvedimento (non conosciuto) con cui il Comune ha deciso di procedere all'espianto e successivo reimpianto di n. 45 alberi di ulivo monumentali, ivi compresi n. 36 situati sul terreno individuato al catasto al fg. p.lle

Deduce, in particolare, la mancata acquisizione del parere obbligatorio vincolante della commissione prevista agli artt.3 ed 11 della l.r. 14/2007, l'omessa predisposizione del piano di reimpianto e di un provvedimento esplicito e congruamente motivato avente ad oggetto la decisione di procedere all'espianto.

Ritiene che i dedotti vizi degli atti gravati in precedenza inficino quello impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto legati da un rapporto di stretta presupposizione.

5. - In data 12.11.2012 il Comune ha depositato documenti relativi alla vicenda per cui è causa, tra cui, in particolare, l'autorizzazione regionale prot. 13995, atto dirigenziale n. 12286 del 27.9.2012, relativo allo svellimento degli alberi d'ulivo come da richiesta dell'ente locale. Ha, altresì, depositato memoria volta a sostenere l'inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto rivolto avverso atto endoprocedimentale, oltre all'infondatezza nel merito, richiamando, sia il parere della commissione Ulivi monumentali espresso nella riunione del 21.6.2012, che l'autorizzazione regionale de 27.9.2012, non impugnati.

6. - In data 6.2.107 si è costituito il nuovo difensore della ricorrente in sostituzione del primo che ha rinunciato al mandato.

7. - In data 19.7.2017, il Comune resistente ha depositato la nota del 14.7.2017 dell'Ufficio tecnico con cui si forniscono aggiornamenti circa la regolare esecuzione dei lavori relativi alla costruzione del cavalcavia e l'avvenuto deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di espropriazione e la comunicazione inviata alla ricorrente, in data 30.6.2017, della relazione di stima.

8. - Con istanza del 6.9.2017 la ricorrente ha chiesto un differimento dell'udienza di merito al fine di consentire la trattazione congiunta, previa riunione, del presente giudizio, con quelli di cui al R.G. 64/2012 e R.G. 897/2014.

9. - Con memoria dell'11.09.2017 il Comune, nel riepilogare gli atti e le vicende relative alla procedura espropriativa per cui è causa, ha eccepito l'improcedibilità

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse attesa l'avvenuta esecuzione dei lavori. Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti in quanto rivolto avverso atto di natura endoprocedimentale. Ha ribadito l'infondatezza nel merito del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.

10. - In data 13.11.2017 la ricorrente ha depositato memoria contenente nota informativa di un tecnico di fiducia, al fine di ribadire l'illegittimità della procedura espropriativa e dell'operato del Comune di, chiedendo una verifica la fine di ricostruire l'esatto stato dei luoghi.

11. - La difesa della civica amministrazione ha replicato con atto depositato il 17.11.2017 chiedendo lo stralcio dell'ultima memoria del ricorrente in quanto contenente documenti, prodotti tardivamente e si è opposta alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio e verifica sullo stato dei luoghi.

12. - All'udienza pubblica del 29.11.2017, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

13. - Preliminarmente, in accoglimento della richiesta del Comune resistente, deve essere disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dalla ricorrente in data 17.11.2017.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, c.p.a., le parti possono *“produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”* prima dell'udienza.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa *“ha puntualizzato che i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod.*

proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 916 del 2013; Sez. VI, n. 3192/2016; Cons. Stato, III, n. 1335 del 2015)'' (Cons. Stato, sez. V, sent. 3705 del 27.7.2017).

Nel caso di specie, rispetto all'odierna udienza di discussione in data 29.11.2017, il deposito della memoria contenente nuovi documenti da parte della ricorrente è avvenuto in data 13.11.2017 in violazione dei suddetti termini perentori. Occorre, pertanto, disporre lo stralcio di detta memoria dagli atti del giudizio.

13.1. - Il Collegio ritiene, inoltre, di non accogliere la domanda di riunione dei ricorsi. Si osserva in proposito che gli atti impugnati con il ricorso in esame, e quelli gravati con i ricorsi di cui al R.G. 64/2012 e R.G. 897/2014, sono diversi e la trattazione del primo non è strettamente pregiudiziale a quella degli altri nei quali sono diverse anche le parti coinvolte.

Rileva, ancora, che i menzionati ricorsi sono stati oggetto di trattazione nel merito all'udienza pubblica del 29.11.2017, tanto che la definizione contestuale di tutti i giudizi, seppur trattati disgiuntamente, deve essere intesa, comunque, come soddisfattiva delle esigenze di concentrazione e di economia dei processi.

14. - Nel merito il ricorso principale, come integrato da due motivi aggiunti, è infondato per le motivazioni che saranno di seguito esposte e tanto esime il Collegio dall'esame delle eccezioni di improcedibilità per carenza d'interesse.

15. Privo di fondamento è il primo motivo del ricorso principale avente ad oggetto in sostanza la violazione dell'art. 12 della L.R. n. 3 del 22.02.2005 e degli artt.18 e 19 del d.p.r. 327/2001.

Gli articoli 12, 17 e 19 del D.P.R. 327/2001 e 12 della L.R. Puglia n. 3/2005 consentono all'Autorità espropriante di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica al duplice fine del perfezionamento della variante puntuale al Piano Regolatore Generale (c.d. "raccordo urbanistico") e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità della stessa.

E' possibile, dunque, in un'ottica di massima semplificazione, che l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica cumuli l'effetto di adozione di variante del piano regolatore ex art. 19 D.P.R. n. 327/2001 e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi degli artt. 12-16-17 del decreto medesimo.

Nel caso in esame, il Consiglio Comunale di ha adottato la deliberazione del n. 12/2011, avente ad oggetto *“l'approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, variante urbanistica e vincolo preordinato all'esproprio”*.

E' smentito, dunque, dagli atti della procedura quanto sostenuto dalla ricorrente sul progetto definitivo/esecutivo che sarebbe stato approvato unicamente con delibera di giunta comunale n. 255 del 23.12.2010.

Nel corpo del deliberato consiliare si ricostruisce l'iter procedimentale, con espresso riferimento, tra l'altro: alla deliberazione di giunta n. 134 del 6.8.2009, con cui è stato approvato il progetto preliminare; allo svolgimento della conferenza di servizi per l'avvio della procedura di approvazione del progetto; al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione; all'atto di assenso di R.F.I.; alla delibera di giunta comunale n. 255 del 23.12.2010 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori; all'attività di verifica della Regione Puglia di cui alla deliberazione CIPE 79/2010.

Con la medesima delibera, il Consiglio Comunale di, ravvisata la necessità che ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 327/2001, essa cumuli gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, oltre ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, ha approvato la variante urbanistica ed il vincolo preordinato all'esproprio.

Deve escludersi, pertanto, la ricorrenza di alcuna violazione procedimentale o il mancato rispetto delle distinte fasi e delle competenze previste dalla normativa sulla progettazione delle opere pubbliche.

A ciò si aggiunga, in conformità a quanto affermato da questo T.A.R. (T.A.R. Puglia Bari, 7.02.2005, n. 594) che *“costituisce prassi diffusa a livello amministrativo l'elaborazione congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, che vengono spesso predisposti in un'unica soluzione dal tecnico incaricato dall'amministrazione per essere poi fatti propri da quest'ultima con un'approvazione unico atto (T.A.R Lombardia, Brescia, 22 marzo 2004, n. 229).*

Tale prassi trova conforto nell'articolo 15 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, il quale chiarisce che i tre livelli di progettazione devono tra loro necessariamente interagire, secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità, e introduce elementi di flessibilità al sistema tripartito, sicché, in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera, in conformità con il progetto preliminare”.

15.1. - Essendo stata la variante al piano urbanistico approvata con la medesima delibera consiliare di approvazione del progetto definitivo /esecutivo, infondata si rivela anche la censura relativa alla pretesa incompetenza della Giunta municipale, a favore del Consiglio, all'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica.

Come ha rilevato la giurisprudenza (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 27.7.2010, n. 4890; sez, IV, n. 3067 del 2001), *“ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 267 del 2000 la Giunta municipale ha competenza generale e residuale, e quindi le appartiene il potere di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, salvo che questo comporti una variante allo strumento urbanistico, nel qual caso la competenza appartiene al Consiglio”.* Ipotesi, quest'ultima che non ricorre nel caso in esame, in cui la

variante non è stata approvata con il progetto preliminare, ma unitamente al progetto definitivo/esecutivo.

16. – Infondato è il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 17, comma 2 d.p.r. 327/2001, ai principi del giusto procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa.

La ricorrente ammette di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, ma lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla determinazione del valore dell'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

Il Comune resistente afferma di aver dato comunicazione alla parte prima dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, nel quale come riferito dalla medesima ricorrente, sono indicate *“le indennità di espropriazione per ciascuna ditta catastale”*.

Dalla delibera del consiglio comunale n. 12/2011 emerge che la ricorrente, con nota del 24.3.2010, ha fatto pervenire le proprie osservazioni, riscontrate con *“controdeduzione tecnica”*, ad essa allegata.

Inoltre, giova rilevare che *“secondo condivisibili principi giurisprudenziali, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, prevista dall'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 327, non costituisce un requisito di legittimità dell'atto che ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica, ma la sua mancanza si esaurisce in una mera irregolarità, che ha unicamente l'effetto di impedire che inizi a decorrere per l'interessato il termine per impugnare l'atto di approvazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 08 novembre 2013 n. 5348)”*. (T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 29/11/2016, n. 1463).

In senso dirimente depone anche la documentazione versata in atti volta ad attestare che la ricorrente ha partecipato attivamente alla procedura espropriativa, presentando osservazioni e che, ai sensi dell'art. 17 d.p.r. 327/2001, con nota 7666 del 5.4.2011 le sono state comunicate l'approvazione del progetto, la variante

urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e le controdeduzioni alle osservazioni prodotte.

17. – Tale dato contribuisce, altresì, al superamento del terzo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.

Come detto e diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, la delibera consiliare n. 12/2001 più volte citata contiene espresso riferimento alle osservazioni inviate dalla sig.ra M. A. nel corso del procedimento svolto prima dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Inoltre, quanto alla decisione relativa alla localizzazione del cavalcavia contestato occorre rimarcare come eventuali profili di irragionevolezza della scelta progettuale possono essere ravvisati solo ove sia fornito almeno un principio di prova, ovvero anche solo sia stata eccepita la mancata considerazione dell'esistenza di soluzioni alternative parimenti soddisfacenti per l'interesse pubblico perseguito. La localizzazione delle aree preordinate all'esproprio risponde a scelte dell'amministrazione connotate da un'ampissima discrezionalità, costituendo apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare. Non è pertanto sindacabile la scelta progettuale qualora la parte ricorrente si limiti a dedurre la pretesa illegittimità di una soluzione progettuale che incide pesantemente sull'attività della stessa parte, senza peraltro, evidenziare alcun profilo di irragionevolezza.

18. – Parimenti infondato è il ricorso per motivi aggiunti depositati il 10.2.2012, con cui la ricorrente ha impugnato il decreto di espropriazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13 del 27.12.2011.

Il provvedimento in questione è stato ritenuto inficiato dai medesimi vizi che hanno costituito oggetto dei tre motivi del ricorso principale, che si sono rivelati

infondati per quanto sopra diffusamente argomentato e a cui si rinvia (punti da 15 a 17).

18.1. – Non sono meritevoli di favorevole apprezzamento neanche le censure relative ai vizi di cui il decreto di esproprio sarebbe affetto in via diretta.

18.2. - Con specifico riferimento alla violazione degli artt. 8, 21 e 22 del d.p.r. 327/2001, la ricorrente lamenta, in particolare, vizi relativi alla procedura seguita per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Come si evince dalla documentazione versata in atti, la realizzazione del progetto, cofinanziato con fondi regionali, rientra tra le opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibile, ai sensi della L.R. 13 dell'11.5.2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

La realizzazione del cavalcavia ad opera del Comune, infatti, si inserisce, tra le opere di viabilità di attraversamento della linea ferroviaria, realizzate con risorse regionali e di cui alla delibera CIPE 138/2000.

Tanto basta a rendere inconferente, oltre che surrettizia, ogni doglianza circa l'assenza di motivazione delle ragioni di urgenza da parte del Comune.

18.3. – Quanto alla difetto di istruttoria, alla irragionevolezza e sviamento per avere l'amministrazione adottato il decreto di esproprio senza prima aver ottenuto l'autorizzazione regionale all'espianto degli ulivi secolari, la censura si rileva apodittica e priva di alcun fondamento.

Nessuna violazione procedimentale si rinviene con riferimento all'espianto degli ulivi secolari, risultando adottati tutti gli atti, volti, non solo, a garantire la partecipazione della ricorrente, ma anche, a rendere la rimozione mediante rimpianto conforme alla normativa, ossia previo rilascio degli appositi titoli autorizzatori, puntualmente richiesti ed ottenuti dall'amministrazione precedente.

La vicenda, peraltro, risulta essere stata oggetto di chiarimenti da parte del Comune forniti alla ricorrente il 3.3.2011, in riscontro alle osservazioni presentate.

18.4. – Sul vizio di difetto di motivazione con specifico riferimento alla valutazione delle osservazioni presentate dalla sig.ra M. A. nel corso dell'istruttoria procedimentale, oltre a confermare il superamento dei presunti vizi relativi alla mancata partecipazione procedimentale, è sufficiente rilevare che la censura finisce con il sovrapporsi con quella avverso la scelta di localizzazione del cavalcavia, sulla cui infondatezza si è già diffusamente motivato (sub punto 17).

Nella nota dell'UTC prot. 28890 del 27.12.2011, inoltre, il Comune conferma alla Regione la mancanza di possibilità alternative alla localizzazione dell'opera pubblica, riportando le motivazioni, in precedenza espresse, a supporto della decisione e chiarisce che le stesse sono state oggetto di discussione nel corso della conferenza di servizi svolta ed oggetto dei pareri paesaggistici rilasciati dalle autorità competenti.

È sufficiente aggiungere che è la stessa ricorrente ad ammettere che nel gravato decreto di esproprio l'amministrazione fornisce supporto motivazionale alle decisioni assunte, oltre all'esplicito riferimento alle osservazioni da lei prodotte ed esaminate con delibera del consiglio comunale n. 12/2011.

19. – Infondato è, da ultimo, il secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso il provvedimento (non conosciuto) con cui il Comune ha deciso di procedere all'espianto e successivo reimpianto di n. 45 alberi di ulivo monumentali.

L'infondatezza nel merito induce il Collegio a soprassedere dall'esame della eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per essere il gravame rivolto avverso un atto di natura endo - procedimentale.

Come si evince dalla copia del provvedimento depositato in atti dall'amministrazione resistente, oggetto di impugnazione è l'istanza presentata dal Comune di alla Regione in data 21.9.2011 prot. 20602, volta ad ottenere l'autorizzazione allo spostamento di n. 45 piante di ulivo site nell'agro di, al fg. n. ...p.llee al fg. ... p.lle, allo scopo di

effettuare la costruzione del cavalcavia al Km della linea ferroviaria
.....

Le doglianze della ricorrente, circa i vizi del procedimento e l'asserita violazione delle previsioni di cui alla L.R. 14/2007 ("Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") quali, in particolare, gli artt. 3 e 11, sono smentiti dalla documentazione versata in atti dalla civica amministrazione.

La richiesta di spostamento, infatti, è stata favorevolmente vagliata dalle autorità competenti, a cui sono seguiti il parere della Commissione Ulivi Monumentali, espresso nella riunione del 21.6.2012, e la determina del dirigente dell'U.P.A. n. 012286 del 27.9.2012, recante l'autorizzazione regionale.

Nessuna specifica censura avverso tali atti è stata articolata dalla ricorrente.

Per gli ulteriori vizi dedotti (coincidenti con i motivi di cui sia al ricorso principale che ai motivi aggiunti) afferenti la presunta illegittimità in via derivata dell'atto gravato si rinvia nuovamente a quanto sopra argomentato sulla infondatezza di ciascuno.

20. – Per tutto quanto esposto il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.

21. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate, in favore del Comune di, in euro duemila/00 (€ 2.000,00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO